



REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

A. FINALITA', COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Legge 107/2015, all'art. 1, comma 129, prevede che dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso, alla data di entrata in vigore della Legge, l'art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, venga sostituito dal seguente: "Art. 11 – (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni Istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei docenti";
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a. Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto. A parità di preferenze viene eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nell'Istituto Comprensivo;
 - b. Due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione. A parità di preferenze viene eletto chi è più anziano di età;
 - c. un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor;
5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448¹ su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501² del T.U. 294/97.

¹**Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente** - 1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio. 2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione. 3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio. 4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

²**Art. 501 – Riabilitazione** - 1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).

B. CONVOCAZIONE

1. La Convocazione del Comitato per la Valutazione spetta al dirigente scolastico che lo presiede o da un terzo dei suoi componenti;
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere pubblicata all'albo on line. Il materiale sarà preparato a cura dei relatori sugli argomenti e sarà inviato per posta elettronica. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente;
3. Le riunioni devono avvenire in orario non coincidente con quello delle lezioni.

C. VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (coerentemente con l'art. 37 del D.Lgs, n. 297/1994);
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti;
3. L'organo collegiale, come previsto dall'art. 37 del T.U., è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Dopo la designazione del membro esterno da parte dell'U.S.R., il Dirigente Scolastico provvede con proprio decreto alla formale costituzione del Comitato di Valutazione;
4. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione;
5. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone;
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con esclusione di quelli degli astenuti;
7. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

D. SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualunque causa, il consigliere decaduto è sostituito con il primo non eletto della stessa lista e - ove sia esaurita - si procederà alla rielezione del membro cessato da parte dell'Organo competente. Il nuovo componente rimane in carica per la durata residua.

E. DECADENZA

1. I membri dell'Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

F. VERBALE DELLE SEDUTE

1. In ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un sintetico verbale. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri dell'Organo collegiale. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione;
2. Il verbale deve contenere l'oggetto delle discussioni, le decisioni assunte, i nomi dei presenti e degli assenti, le delibere e l'esito delle eventuali votazioni.

3. I membri dell'Organo collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
4. I verbali delle sedute sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
5. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva e sottoscritto anche dal Presidente.
6. Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate all'Albo on line della scuola per almeno 15 giorni (non sono soggette a pubblicazione all'Albo gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato).

G. REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE

Il presente Regolamento può essere oggetto di revisione a seguito di delibera da parte dell'organo stesso e dettata dall'evoluzione e conseguente recepimento della relativa normativa o al fine di favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione.

Il presente regolamento è stato approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta del 20 Marzo 2019.